



DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

REGOLAMENTO PER LE SPONSORIZZAZIONI

IL PRESIDENTE

Vista la legge 21.12.1999, n. 508 "Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicale pareggiati";

Visto il DPR n. 132 del 28.02.2003 "Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21.12.1999, n. 508", che all'art. 14, comma 4, prevede che i regolamenti interni siano adottati con decreto del presidente;

Visto l'art. 32 dello statuto del Conservatorio che dispone che "i regolamenti interni necessari all'organizzazione ed al funzionamento del Conservatorio siano deliberati dagli organi competenti e adottati con decreto del Presidente, sentito il Consiglio accademico ove prescritto";

Vista la legge dell'11 dicembre 2016 n. 232, in particolare quanto previsto dall'art. 1, commi 252 – 267;

Vista la necessità di predisporre un Regolamento che vada a disciplinare la materia delle contribuzioni economiche e sponsorizzazioni di eventi da privati o enti pubblici garantendo la massima trasparenza ad ogni iniziativa;

Sentito il Consiglio Accademico;

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 42/2020 del 02 ottobre 2020;

DECRETA

di emanare il Regolamento per le Sponsorizzazioni nel testo allegato al presente decreto, di cui forma parte integrante. Il Regolamento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione all'Albo dell'Istituto e sul sito del Conservatorio.

Vicenza, 12 ottobre 2020

Il Presidente
Dott. Filippo Crimì



CRIMÌ
FILIPPO
28.10.2020
13:38:37
UTC



REGOLAMENTO PER LE SPONSORIZZAZIONI

Art. 1

(Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina la possibilità di sponsorizzazione e gestione delle risorse derivanti da accordi per lo sfruttamento culturale degli spazi del Conservatorio di Musica di Venezia "Arrigo Pedrollo" da parte di terzi mediante iniziative promosse, organizzate o gestite dall'Istituzione o da soggetti partner a seguito di appositi disciplinari sottoscritti dalle parti.
2. Il presente regolamento si prefigge lo scopo di realizzare le condizioni e gli strumenti normativi necessari per una corretta gestione degli accordi nel rispetto di criteri di efficienza, efficacia e trasparenza e di assicurare la destinazione dei corrispettivi a finalità esclusivamente sociali e all'ampliamento dell'offerta formativa e didattica e il miglioramento della qualità dei servizi erogati dall'Istituzione, realizzando maggiori economie di spesa.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente titolo, si intende:
 - a) per "contratto di sponsorizzazione" o "contratto di sponsorizzazione ordinaria o permutativa": un contratto a prestazioni corrispettive mediante il quale un soggetto (*sponsor*) offre un contributo in denaro o una determinata prestazione al Conservatorio di Venezia (*sponsee*) il quale si obbliga verso il primo a pubblicizzare o a consentire la pubblicizzazione del suo nome/logo/marchio/immagine/segno distintivo nei modi previsti dal contratto stesso;
 - b) per "contratto di sponsorizzazione non ordinaria o non permutativa": un contratto mediante il quale un soggetto (*sponsor*) offre un contributo in denaro o una determinata prestazione al Conservatorio di Venezia (*sponsee*), il quale autorizza l'installazione di cartelli pubblicitari negli spazi attinenti al proprio edificio nel rispetto dei vincoli e delle autorizzazioni preventive della locale Soprintendenza dei beni culturali, artistici e paesaggistici territorialmente competente;
 - c) per "sponsorizzazione": ogni contributo che può consistere in una somma di denaro, nella fornitura di beni o nella prestazione di servizi, nella realizzazione di lavori, opere pubbliche e/o di pubblica utilità o in altre utilità provenienti da terzi, allo scopo di promuovere il nome, il logo, il marchio, l'immagine, il segno distintivo di un soggetto (*sponsor*);
 - d) per "sponsorizzazione tecnica": la sponsorizzazione dove il contributo di un soggetto (*sponsor*) a favore del Conservatorio di Venezia (*sponsee*) è costituito dalla realizzazione di lavori o dalla prestazione di servizi o forniture;
 - e) per "sponsorizzazione pura o finanziaria": la sponsorizzazione dove il contributo di un soggetto (*sponsor*) a favore del Conservatorio di Venezia (*sponsee*) è costituito esclusivamente da una somma di denaro;
 - f) per "sponsorizzazione mista": la sponsorizzazione risultante dalla combinazione della sponsorizzazione tecnica e della sponsorizzazione finanziaria;
 - g) per "sponsorizzazione su beni culturali": la sponsorizzazione relativa ai lavori sui beni culturali e alle prestazioni di servizi e di forniture in essi inglobati e ad essi strumentali, come lo sfruttamento a fini turistici delle potenzialità dell'edificio;



- h) per "sponsorizzatore" o "sponsor": il soggetto, parte del contratto di sponsorizzazione, che si assume l'obbligo di corrispondere una determinata somma di denaro o una determinata prestazione a favore del Conservatorio di Vicenza (*sponsee*) in cambio della veicolazione del proprio nome/logo/marchio/immagine/segno distintivo attuata o consentita dal Conservatorio di Vicenza nell'ambito della propria attività;
- i) per "sponsorizzato" o "*sponsee*": il soggetto, Conservatorio di Vicenza, che si obbliga, verso un determinato corrispettivo (somma di denaro o prestazione) ad associare alla propria attività il nome/logo/marchio/immagine/segno distintivo dello *sponsor*;
2. Ai fini del presente regolamento, non costituisce sponsorizzazione l'offerta al Conservatorio di Vicenza, a titolo di liberalità, di somme di denaro o di altre utilità, effettuata in occasione di iniziative organizzate dal Conservatorio stesso.

Art. 3

(Finalità e utilizzo dei proventi)

1. Le iniziative di sponsorizzazione devono promuovere e incentivare la collaborazione tra pubblico e privato, promuovere e sviluppare la didattica, la produzione e la ricerca musicale oltre che l'innovazione nell'organizzazione tecnica e amministrativa dell'Istituzione realizzando:
 - una valorizzazione delle competenze degli studenti, delle professionalità dei docenti e della disponibilità del personale in genere;
 - una migliore qualità nei servizi/prestazioni erogati agli studenti e agli utenti del Conservatorio;
 - economie di spesa.
2. I proventi delle sponsorizzazioni e degli accordi di sfruttamento a finalità culturali/turistiche degli spazi del Conservatorio sono finalizzati al perseguimento di interessi pubblici ed a migliorare la qualità dei servizi prestati. Nella fattispecie, saranno prioritariamente destinati a finanziare le opere di produzione che il Conservatorio eroga anche in collaborazione con altre istituzioni, i progetti di produzione dei docenti, i corsi di studio che necessitano di utilizzo di docenti non in organico al Conservatorio, i master accademici e quant'altro possa essere necessario a sviluppare e aumentare la qualità dell'erogazione dei servizi didattici. Quota parte potrà essere utilizzata al finanziamento di lavori che si renderanno necessari a mantenere il livello di erogazione dei servizi. L'utilizzo di tali proventi è subordinato all'approvazione di apposito progetto da parte del Consiglio Accademico e del Consiglio di Amministrazione che destinerà i fondi percepiti.
3. Le iniziative sono soggette ai seguenti vincoli di buona amministrazione:
 - a) devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici;
 - b) devono escludere conflitti di interesse tra l'attività pubblica e quella privata;
 - c) devono essere compatibili con la natura istituzionale del Conservatorio di Vicenza;
 - d) devono produrre un ritorno economico apprezzabile e non gravare con costi sul bilancio dell'Istituzione;
 - e) devono essere compatibili con l'attività didattica ordinaria.

Art. 4

(Tipologia di interventi)



1. L'accordo a carattere tecnico o finanziario può avere ad oggetto e finalità:
 - a) la fornitura di materiale/attrezzature/beni;
 - b) la realizzazione di un'opera o di un lavoro;
 - c) la fornitura di una prestazione di servizio;
 - d) la gestione di un'opera o di un'area;
 - e) la gestione di un servizio.
2. Gli accordi finalizzati esclusivamente alla valorizzazione dei beni culturali (es. il patrimonio della Biblioteca) comprendono ogni contributo, anche in beni o servizi, erogato per la progettazione o l'attuazione di iniziative in ordine alla tutela ovvero alla valorizzazione del patrimonio culturale. I contratti come sopra definiti richiedono necessariamente che la promozione del nome, del marchio, del logo o dell'immagine avvenga in forme compatibili con il carattere artistico o storico, l'aspetto e il decoro dell'Istituzione da tutelare o valorizzare.
3. I contributi erogati all'Istituzione a titolo di puro mecenatismo saranno destinati secondo le intenzioni e volontà dei mecenati nel rispetto delle finalità del presente regolamento. Anche i contributi per l'erogazione di borse di studio e premi da parte di soggetti privati o pubblici destinati agli allievi del Conservatorio verranno impiegati secondo l'accordo e il regolamento di attribuzione concordato con gli stessi. Si potrà anche adottare la procedura prevista dalle norme sui diritti d'autore con il "biglietto responsabile" ad offerta libera.
4. L'Istituzione rifiuta qualsiasi accordo nei casi in cui:
 - a) ritenga possa derivare un conflitto d'interesse fra l'attività pubblica e quella privata;
 - b) ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative;
 - c) sia in corso con l'offerente una controversia legale;
 - d) propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa qualora il messaggio sia incompatibile con le finalità didattiche dell'Istituzione;
 - e) reputi l'offerta inaccettabile per motivi di opportunità generale.Sono in ogni caso escluse sponsorizzazioni riguardanti:
 - a) pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di materiale pornografico o a sfondo sessuale;
 - b) messaggi offensivi, incluse espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.

Art. 5 *(Modalità)*

1. La scelta del partner istituzionale è effettuata nel rispetto delle vigenti norme sugli appalti pubblici, con procedure di evidenza pubblica, fatti salvi i casi in cui la legge consente l'impiego di strumenti diversi in presenza di valori economici. Nell'individuazione verrà data priorità ai soggetti pubblici o privati che abbiano dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei temi della musica e della cultura.
2. In caso di procedure ad evidenza pubblica, all'avviso è data pubblicità mediante affissione all'albo e inserimento nel sito internet dell'Ente. Inoltre, è possibile adoperare qualsiasi altra forma di pubblicità, anche diretta, ritenuta di volta in volta più idonea per una maggior conoscenza e partecipazione a garanzia della massima trasparenza nelle procedure.
3. L'avviso dovrà contenere l'oggetto dell'accordo di sfruttamento o sponsorizzazione, la durata prevista, le modalità, i termini di presentazione dell'offerta e le eventuali garanzie richieste,



l'esatta determinazione dello spazio utilizzabile o della particolare modalità offerta dall'Istituzione, i criteri di scelta, nel caso siano presentate più offerte.

Art. 6

(Trattamento dei dati personali)

1. I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste. I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dal Regolamento UE 2016/679 e ss.mm.ii. e norme attuative ad esso collegate. I dati saranno trattati in conformità alle norme vigenti, dagli addetti dell'amministrazione tenuti all'applicazione del presente regolamento. I dati possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici e privati in relazione alle finalità del regolamento.

Art. 7

Norme transitorie e finali

1. Le materie di cui al presente regolamento rientrano tra quelle soggette a verifiche di cui al regolamento di amministrazione, contabilità e finanza del Conservatorio di Vicenza e dei Revisori dei Conti al fine di garantire la compatibilità delle attività svolte con le finalità istituzionali dei soggetti interessati.
2. La documentazione amministrativa viene correttamente conservata presso gli uffici dell'Istituzione.
3. Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio di Amministrazione ed emanato con Decreto del Presidente ed entra in vigore dalla data della sua pubblicazione all'Albo on line del Conservatorio nel sito www.consvi.it.
4. I corrispettivi dei contratti di sponsorizzazione saranno previsti in bilancio in sede di previsione o durante l'anno a seguito di variazioni di bilancio, nel rispetto dell'ordinamento finanziario e contabile, individuando apposito capitolo nel quale riversare le relative somme utilizzate ai esclusivamente ai fini prefissati.
5. Per quanto non disciplinato nel presente titolo, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti nel settore oggetto degli accordi. Tutti i richiami alle norme contenuti nel presente titolo devono intendersi effettuati alle disposizioni vigenti al momento dell'attuazione concreta del titolo stesso, senza necessità di adeguamento espresso del presente regolamento (c.d. rinvio dinamico).